

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE MARTEDÌ 10 GENNAIO 2012

- 1. Ricorso Calciatore PASQUALE MAURIELLO** **RESPINTO**
avverso la reiezione del ricorso tendente ad ottenere la declaratoria di nullità e/o annullamento del tesseramento datato 18.9.2008 in favore della società A.S.D. Sa.Ma.Gor (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 6/D del 17.10.2011)
- 2. Ricorso SIG. ULISSE SAVINI (Agente di calciatori)** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 8.000,00
avverso la sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 16, comma 3, Regolamento Agenti (nota N°. 547/1188 pf10-11/AM/ma del 21.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011)
- 3. Deferimento dell'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** **ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge la sanzione della squalifica per mesi 2 a decorrere dalla sospensione cautelare.
a carico del calciatore A. E. tesserato in favore della F.B.C. Unione Venezia S.r.l., per violazione dell' art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping.
- 4. Deferimento dell'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** **ACCOLTO** e, per l'effetto, infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla sospensione cautelare.
a carico del calciatore L. C. tesserato in favore dell'A.C.D. Asti Calcio, per violazione dell' art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping.
- 5. Ricorso A.C.D BIBBIENA** **ACCOLTO** e, per l'effetto, in riforma della delibera impugnata, determina in € 36.000,00 il premio alla carriera da corrisondersi dall'A.C. Cesena in favore della società A.C.D. Bibbiena
avverso la reiezione del reclamo proposto avverso la certificazione del "premio alla carriera" ex art. 99 bis N.O.I.F. emessa dall'Ufficio del Lavoro e Premi F.I.G.C. in favore della reclamante, in relazione al tesseramento del calciatore Emanuele Giaccherini (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 07/D del 15.9.2011)

6. Ricorso SIG. URBINELLI FULVIO

INAMMISSIBILE

avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l'annullamento del tesseramento del calc. Urbinelli William in favore della società A.S.D. Marignano Calcio (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 22.11.2011)